

Niente tasse sui beni che tornano dal trust al disponente

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 17 LUGLIO 2026 | Angelo Busani

Niente imposta di donazione né tassazione ai fini reddituali se il trust cessa anticipatamente e la titolarità del patrimonio vincolato in trust torna al disponente che l'aveva apportato al trust stesso: è il principio affermato dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 146 del 16 luglio sullo specifico tema della retrocessione, a favore del disponente di un trust, del diritto di nuda proprietà di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl. Il caso osservato era un trust con domicilio fiscale in Italia, costituito a Londra, nel quale la disponente aveva apportato la nuda proprietà di azioni di una Spa e di quote di una Srl, conservandone l'usufrutto.

Dopo la fusione della Srl nella Spa e la trasformazione della società incorporante nella forma della Srl, il trust era rimasto titolare della nuda proprietà di una quota di minoranza della Srl risultante dalla trasformazione. Successivamente, il soggetto beneficiario del trust rinuncia alla propria posizione beneficiaria, senza che siano designati altri beneficiari, con l'effetto che il trust cessa e il diritto di nuda proprietà della quota di Srl vincolata in trust viene retrocesso al soggetto disponente.

Sul piano dell'imposta di donazione, l'Agenzia richiama l'articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, introdotto dal Dlgs 139/2024, secondo cui i trust rilevano solo quando determinano incremento del patrimonio dei beneficiari a titolo gratuito. Viene inoltre menzionata la risposta a interpello 165 del 1° agosto 2024, che aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione per la retrocessione al disponente dei beni apportati in trust dopo la rinuncia dei beneficiari; ed è altresì richiamata l'ordinanza della Cassazione 31857 del 2023, secondo cui, in linea con la precedente decisione 8719 del 30 marzo 2021, l'anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto impositivo perché impedisce l'arricchimento del beneficiario del trust.

Applicando questi principi, l'Agenzia esclude, dunque, che la cessazione del trust e la conseguente retrocessione della quota di Srl vincolata in trust integrino il presupposto oggettivo dell'imposta di donazione. Anche ai fini delle imposte sui redditi l'operazione resta irrilevante. L'articolo 9, comma 5, del Tuir riguarda gli atti onerosi che trasferiscono diritti reali di godimento; nel caso osservato né l'apporto originario né la retrocessione sono a titolo oneroso e quindi non emerge alcuna plusvalenza imponibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA